

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI ALLE
SPESE PER I SERVIZI FUNEBRI
E LA SEPOLTURA**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE SPESE PER I SERVIZI FUNEBRI E LA SEPOLTURA

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MENDRISIO,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

D E C R E T A

- Art. 1**
Scopo
- Il presente regolamento disciplina la partecipazione del Comune alle spese per i servizi funebri e la sepoltura di cittadini di modeste condizioni economiche domiciliati a Mendrisio secondo l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971 e l'art. 11 del relativo Regolamento d'applicazione del 18 febbraio 2003.
- Art. 2**
Sussidiarietà
- Le prestazioni contemplate dal presente regolamento sono complementari a quelle erogate dal Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) in base agli art. 20 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) e dell'art. 10 del relativo Regolamento d'applicazione. Queste prestazioni sono inoltre sussidiarie rispetto a prestazioni di assicurazioni private o di altri terzi.
- Art. 3**
Spese funerarie
- Sono considerate spese funerarie e di sepoltura quelle indicate nella convenzione del 26 marzo 1992 tra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e l'Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri (ultimo aggiornamento: 1 marzo 2004).
- Art. 4**
Beneficiari
1. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono erogate in favore di persone domiciliate a Mendrisio che al momento del decesso:
 - a) avrebbero potuto essere al beneficio delle prestazioni contemplate dalla Legge cantonale sull'assistenza sociale e dal relativo Regolamento di applicazione;
 - b) pur non potendo beneficiare delle prestazioni previste dalla lett. a) del presente articolo, avevano un reddito annuo uguale o inferiore a CHF 17'640.- (persone sole) o a CHF 26'460.- (coniugi) e non disponevano al momento della loro morte di una sostanza sufficiente a far fronte alle spese funerarie (art. 3).
 2. Agli importi di cui alla lettera b) del cpv. 1 si aggiunge una quota della pigione annua computata per un massimo di CHF 13'200.- (persona sola), rispettivamente di CHF 15'000.- (per coniugi e figli riconosciuti a carico).

3. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti della lett. b) del cpv. 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.
4. L'eventuale sostanza del defunto andrà a decurtazione della prestazione erogata dal Comune.

Art. 5
Legittimazione

1. Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, il curatore, il rappresentante ed eventualmente la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
2. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

Art. 6
Procedura

1. La domanda di prestazione deve essere inoltrata al lod. Municipio tramite l'Ufficio attività sociali.
2. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. La fattura deve essere consegnata al massimo entro 60 giorni dallo svolgimento del funerale.
3. I casi che beneficiano delle prestazioni previste dalla Legge cantonale sull'assistenza sociale e del relativo Regolamento di applicazione sono segnalati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

Art. 7
Assistenza tra
parenti

1. La prestazione comunale è negata dal lod. Municipio qualora il coniuge superstite o i figli del defunto dispongono di:
 - a) un reddito imponibile cantonale di CHF 35'000.- se persone sole o di CHF 40'000.- se coniugati, al quale deve essere aggiunto un importo di CHF 4'000.- per ogni figlio minorenne o persona a carico;
 - b) una sostanza netta cantonale superiore a CHF 30'000.- (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).
2. I redditi imponibili cantonali e le sostanze nette di più figli o eredi vengono sommati. In questi casi il parametro di riferimento preso in considerazione (vedi art. 7 cpv. 1) sarà quello del nucleo familiare più elevato.
3. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti dell'art. 7 cpv. 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.

Art. 8
Adeguamenti

1. I limiti di reddito contemplati all'art. 4 cpv. 1 sono adeguati a quanto previsto dalla Cassa cantonale di compensazione come limiti per il fabbisogno vitale minimo annuo per la prestazione complementare cantonale (PCC).
2. Gli importi indicati all'art. 4 cpv. 2 sono adeguati secondo quanto previsto dalla Legge cantonale delle Prestazioni complementari.
3. Le spese funerarie riconosciute nell'art. 3 sono adeguate secondo quanto previsto dalla convenzione del 26 marzo 1992 tra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e l'Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri (aggiornamento direttiva del 1 marzo 2004).
4. È facoltà del lod. Municipio di adeguare le soglie di riferimento previste dall'art. 7 cpv. 1 del presente regolamento.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 marzo 2006.

- Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Lurà Franco

Il Segretario:

Lic.Rer.Pol. M.Demenga

- Approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 20 febbraio 2006.